

Legge regionale 18 aprile 2023, n. 15

Istituzione della Riserva naturale regionale del Vergari.

(BURC n. 90 del 19 aprile 2023)

Art. 1

(Istituzione)

1. La Regione Calabria, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera r) dello [Statuto regionale](#), dell'articolo 6 della [legge regionale 14 luglio 2003, n.10](#) (Norme in materia di aree protette), al fine di garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie, delle formazioni ed emergenze geologiche e geomorfologiche di interesse scientifico e didattico e degli habitat contemplati negli allegati alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, secondo le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357](#) (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE), istituisce la Riserva naturale regionale del Vergari, ente con personalità di diritto pubblico.
2. Nell'ambito della Riserva naturale regionale del Vergari, in conformità all'articolo 24, commi 2 e 3 della [l.r. n. 10/2003](#), sono individuate e perimetrate aree a diverso regime di conservazione e utilizzazione, graficamente individuate nell'allegata cartografia che è parte integrante della presente legge, come di seguito distinte:
 - a) riserva naturale integrale;
 - b) riserva naturale guidata;
 - c) riserva naturale speciale.

Art. 2

(Analisi storica, territoriale, paesaggistica e ambientale)

1. L'area del fiume Vergari identifica l'ambito territoriale, distinto su tre fasce fitoclimatiche ma tutte caratterizzate dalla presenza di comuni elementi naturalistici di grande valenza ecologica, geologica, geomorfologica e paesaggistica, tra i più rilevanti della regione calabrese. L'area protetta costituisce l'unità territoriale che si sviluppa dai 350 ai 1.300 metri sul livello del mare e comprende tre zone, tra loro unite e allo stesso tempo distinte, gravitanti intorno al centro urbano di Mesoraca, alla frazione Filippa di Mesoraca e al Villaggio Fratta di Mesoraca.
2. Il territorio ospita la fauna tipica delle aree appenniniche, tra cui molte specie contemplate nella direttiva 2009/147/CE e nella direttiva 92/43/CEE.
3. Il territorio si caratterizza, altresì, per la ricchezza di boschi e per la presenza di una ricca flora autoctona che rappresenta un patrimonio di rilevante valore scientifico, anche in termini di biodiversità. Numerose sono, inoltre, le specie conosciute come erbe officinali.
4. Le risorse di tipo storico-culturali sono rilevanti, come pure i siti di archeologia industriale. Rilevanti sono, altresì, le tradizioni locali, le produzioni tipiche e le attività artigianali legate al mondo contadino e alla civiltà rurale.
5. La presenza di salti morfologici e rotture di pendio ha portato alla formazione di numerose cascate, direttamente collegate al reticolo di faglie-fratture appartenenti a diversi sistemi tettonici regionali, in particolare quello orientato NE - SW che rappresenta il più recente (1-2 Ma) e rigetta (solleva) con gradinate verso S-E il versante orientale della Sila Piccola.

Art. 3
(Finalità)

1. La Regione, come indicato all'articolo 1, riconosce il valore degli habitat naturali quale struttura fondamentale della morfologia, geologia del paesaggio regionale e riferimento prioritario per la costruzione della rete verde regionale.
2. La tutela e la riqualificazione paesaggistica dell'area protetta del Vergari sono dirette, pertanto, a realizzare le seguenti finalità:
 - a) la conservazione di specie animali e vegetali, comunità biologiche, singolarità faunistiche;
 - b) la tutela della biodiversità e dell'equilibrio complessivo del territorio, con particolare riferimento al patrimonio forestale, alle formazioni geologiche e geomorfologiche, alle risorse paleontologiche che presentano valore storico, scientifico e culturale;
 - c) la salvaguardia e la valorizzazione dei valori paesaggistici e identitari del territorio anche attraverso la rimozione delle situazioni di degrado ambientale;
 - d) la salvaguardia e la conoscenza scientifica della flora e della fauna finalizzata al monitoraggio e al censimento, con particolare attenzione per le specie endemiche e rare;
 - e) la promozione dell'educazione ambientale dei cittadini;
 - f) la fruizione turistica, culturale, didattica e ricreativa in forme compatibili con la difesa della natura e del paesaggio;
 - g) la valorizzazione, fruizione e protezione delle emergenze geologiche (geositi) testimoni della storia geologica della Sila.

Art. 4
(Obiettivi gestionali)

1. Le finalità di cui all'articolo 3 si realizzano attraverso i seguenti obiettivi gestionali:
 - a) conservazione e miglioramento degli ecosistemi attraverso il controllo dei fattori inquinanti;
 - b) tutela, conservazione e valorizzazione delle caratteristiche naturali, ambientali, di valenza paleontologica, geologica, geomorfologica, tettonica, archeologica, storica, architettonica e culturale, anche mediante interventi di ricostituzione di ambiti naturali e in funzione dell'uso sociale di tali valori;
 - c) promozione, incentivazione e valorizzazione delle attività agrosilvopastorali e delle attività economiche tradizionali ecosostenibili;
 - d) miglioramento e protezione delle condizioni idrobiologiche e idrauliche dei corpi idrici al fine di salvaguardarne i popolamenti ittici e macrobentonici (deflusso minimo vitale);
 - e) recupero dei borghi antichi a elevata valenza storico-culturale anche attraverso l'utilizzo delle tecniche costruttive tradizionali che hanno caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio e del territorio;
 - f) salvaguardia dei valori del sistema antropico, attraverso la conservazione e il risanamento del sistema insediativo storico, della viabilità storica, del sistema idraulico, del sistema produttivo agricolo tradizionale, del paesaggio nel rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, geomorfologiche, antropologiche, storiche e culturali locali;

- g) promozione di attività di educazione, formazione e di ricerca scientifica anche interdisciplinare, e di una politica attiva del tempo libero (ricreativo, sportivo e culturale), per il miglioramento della qualità della vita;
- h) valorizzazione e tutela di usi, costumi, consuetudini e attività tradizionali della popolazione residente sul territorio;
- i) promozione dell'utilizzo di sistemi energetici da fonti rinnovabili compatibili con il sistema naturalistico e paesaggistico e di iniziative volte a ridurre i fabbisogni energetici;
- j) promozione della conoscenza scientifica dell'ecosistema con particolare attenzione alle specie endemiche e rare anche al fine di predisporre misure di salvaguardia dell'ecosistema;
- k) adozione di sistemi volti a ridurre rifiuti e imballaggi, nonché a riciclare i rifiuti di qualsiasi natura, provenienti dalle aree perimetrali, che non presentano fattori di rischio inquinanti per l'ecosistema;
- l) sostegno e promozione della fruizione turistico-ricreativa ecocompatibile del territorio anche attraverso lo sviluppo dell'agriturismo, del geoturismo, dell'agricoltura biologica, dei servizi e delle attività ricreative.

Art. 5

(Confini)

1. La Riserva naturale regionale del Vergari è costituita dall'ambito territoriale che gravita intorno all'abitato di Mesoraca.
2. I confini della Riserva naturale regionale del Vergari sono riportati nell'allegata cartografia in scala 1:25.000 e le zone a diversa classificazione, così come previste dall'articolo 24, comma 2, della [l.r. 10/2003](#), sono indicate nella stessa cartografia.

Art. 6

(Gestione)

1. La gestione della Riserva naturale è affidata al Comune di Mesoraca che può avvalersi, attraverso specifiche convenzioni, di associazioni ambientaliste operanti in Calabria, riconosciute dal competente Ministero e individuate d'intesa con la Regione Calabria.
2. Le modalità di coordinamento della gestione sono attuate secondo quanto previsto dall'articolo 32 della [l.r. n. 10/2003](#).

Art. 7

(Piano d'assetto naturalistico)

1. Entro dodici mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, l'ente di gestione, in collaborazione con il settore regionale competente in materia di parchi e aree protette, elabora il Piano di assetto naturalistico, secondo le modalità e i contenuti di cui all'articolo 27 della [l.r. 10/2003](#), finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie che caratterizzano i siti stessi, nell'ambito di un uso sostenibile delle risorse.
2. Il Piano di assetto naturalistico è adottato e pubblicato nel rispetto della procedura di cui all'articolo 27 della [l.r. 10/2003](#).
3. Si applicano in ogni caso i divieti di cui alla [l.r. 10/2003](#).

Art. 8

(Sede)

1. La sede legale e operativa dell'ente di gestione dell'area protetta viene individuata secondo quanto previsto dall'articolo 8 della [l.r. 10/2003](#).
2. La sede legale deve essere eco-compatibile e integrata architettonicamente con il contesto naturalistico dell'area protetta e deve, altresì, essere fruibile anche attraverso la realizzazione di un osservatorio e/o museo naturalistico.

Art. 9

(Regolamento della Riserva)

1. Il regolamento della Riserva, redatto dall'ente di gestione dell'area protetta contestualmente al Piano di assetto naturalistico del quale è parte integrante, ai sensi dell'articolo 19 della [l.r. 10/2003](#), disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio della Riserva naturale, le attività disciplinate dall'organo gestore, i prodotti e i servizi concessi a terzi, il diritto all'uso del nome e dell'emblema della Riserva, nonché i divieti e le sanzioni, nel rispetto delle normative vigenti in materia.
2. Le modifiche del regolamento sono adottate e approvate con lo stesso procedimento di cui al comma 1.
3. Il regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC) e acquista efficacia dalla data della pubblicazione.

Art. 10

(Programma triennale per la valorizzazione della Riserva naturale regionale del Vergari)

1. L'ente di gestione adotta ogni tre anni, entro il 31 gennaio, il programma che costituisce lo strumento gestionale finalizzato a definire gli interventi e le azioni da attuare per la valorizzazione della Riserva ove sono indicati gli indirizzi generali, le priorità programmatiche, le attribuzioni economico-finanziarie, gli obiettivi e le azioni nonché le procedure di verifica e controllo dei risultati della gestione.
2. Il programma triennale può essere modificato annualmente, nel rispetto della procedura di cui al comma 1.

Art. 11

(Programma annuale di interventi)

1. Nel rispetto delle finalità della presente legge e in coerenza con gli obiettivi contenuti nel piano di cui all'articolo 7 e del programma triennale di cui all'articolo 10, entro il mese di ottobre di ogni anno, l'ente di gestione della Riserva naturale predispone e adotta il programma d'interventi, contenente le misure programmate e necessarie da realizzare nella Riserva nell'anno successivo, corredato dalla corrispondente previsione di spesa.
2. Sulla base del programma di cui al comma 1, la Regione Calabria sostiene con un contributo annuale, da determinarsi in sede di approvazione della legge di stabilità regionale, le spese di funzionamento della Riserva naturale regionale.

Art. 12

(Attività di controllo e potere sostitutivo)

1. L'attività di controllo e vigilanza sulla gestione della Riserva naturale viene esercitata secondo le modalità previste dagli articoli 36 e 37 della [l.r. 10/2003](#).
2. Al fine di cui al comma 1, l'ente di gestione trasmette annualmente, entro il mese di marzo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32, comma 3, della [l.r. 10/2003](#), una relazione descrittiva:
 - a) dello stato di attuazione delle attività programmate e di quelle realizzate;
 - b) degli eventuali motivi del mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nei programmi di cui agli articoli 10 e 11;
 - c) della rendicontazione dell'attività contabile annuale, nel rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti.
3. Nel caso di grave e reiterata inadempienza dell'ente di gestione nella predisposizione del piano di gestione di cui all'articolo 7 e delle attività e degli interventi previsti nel programma di cui all'articolo 11, la Regione Calabria, previa diffida, esercita il potere sostitutivo e di revoca nei confronti del soggetto inadempiente, ai sensi dell'articolo 37 della [l.r. 10/2003](#).

Art. 13

(Tabellazione)

1. I confini dell'area protetta e delle aree classificate a riserva naturale integrale, a riserva naturale guidata e riserva naturale speciale sono delimitati da tabelle collocate, entro sei mesi dall'istituzione della Riserva, in modo visibile lungo il perimetro dell'area e mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità, recanti la scritta: "Regione Calabria — Riserva naturale regionale del Vergari".

Art. 14

(Sistema Informativo)

1. L'ente gestore della Riserva, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 9, predispone uno sportello informativo, fisico o telefonico o telematico.
2. L'ente gestore della Riserva, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento, predispone un portale web informativo nel rispetto delle normative vigenti su trasparenza, privacy ed accessibilità, che contiene le seguenti sezioni:
 - a) istituzione e normativa;
 - b) il territorio;
 - c) servizi turistici e aziende agroalimentari;
 - d) promozione culturale.
3. Il portale istituzionale di cui al comma 2 può comprendere contenuti aggiuntivi volti al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3.
4. Tutti i comuni e le province territorialmente interessati dalla Riserva predispongono sul proprio portale web ufficiale un link di collegamento al sito della Riserva.
5. L'ente di gestione, entro e non oltre ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 9, predispone una guida turistica naturalistica della Riserva da destinare a campagne di sensibilizzazione volte a perseguire le finalità di cui all'articolo 3.

Art. 15

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono a carico dell'ente gestore.
2. La Regione Calabria sostiene gli interventi previsti annualmente ai sensi dell'articolo 11, attraverso l'erogazione di un contributo annuale a favore dell'ente gestore, compatibilmente con le risorse disponibili nel bilancio regionale.
3. Per ciascuna delle annualità 2023, 2024 e 2025, il contributo di cui al comma 2, determinato nel limite massimo di 100.000,00 euro annui, trova copertura a valere sulle risorse di cui all'articolo 26 della [legge regionale 23 aprile 2021, n. 5](#), destinate alla gestione dei Parchi naturali regionali e delle Riserve naturali regionali e allocate alla Missione 09, Programma 05 (U.09.05) dello stato di previsione del bilancio 2023-2025.
4. Il contributo di cui ai commi 2 e 3 è corrisposto previa rendicontazione da parte dell'ente gestore, corredata dalla documentazione comprovante la spesa sostenuta e gli obiettivi raggiunti.

Art. 16

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel BURC.